



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Francesco TIRELLI	Presidente
Dott. Adriano IASILLO	Componente
Dott. Ettore CIRILLO	Componente
Dott. Enzo VINCENTI	Componente
Dott.ssa Irene TRICOMI	Componente relatore

DECISIONE

Premesso che:

l'Ufficio centrale circoscrizionale Campania 2, in data 30 gennaio 2018 ha ricusato la lista "LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE" perché, in ragione dell'inammissibilità delle candidature al Collegio plurinomiale n. 1 della circoscrizione di Antonella Moles e di Ermelinda Conte, era venuta a mancare il numero minimo di candidati per il collegio plurinomiale anzidetto, con conseguente ricusazione della medesima lista per i Collegi plurinomiali 1 e 2 della circoscrizione Campania 2;

L'Ufficio ha ritenuto inammissibile le candidature della Conte e della Moles perché quest'ultima non aveva allegato la dichiarazione relativa alla insussistenza di condizioni di incandidabilità, mentre la prima non aveva prodotto l'accettazione della candidatura, la dichiarazione di insussistenza di condizioni di incandidabilità e la certificazione di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica. L'ufficio ha inoltre constatato che in relazione alla candidatura della Moles riferita al Collegio uninominale¹, la dichiarazione di accettazione risultava da una fotocopia dell'accettazione presentata per la candidatura alla lista nel collegio plurinominale con una evidente contraffazione;

il delegato alla presentazione della lista ha proposto ricorso con il quale, dopo aver ricordato le difficoltà incontrate nel corso della presentazione, ha prodotto l'accettazione alle candidature della Moles sia per il collegio uninominale che per quello plurinominale, la dichiarazione della stessa circa l'insussistenza di condizioni di incandidabilità ed il certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Benevento, nonché l'accettazione alla candidatura della Conte, la dichiarazione della stessa di insussistenza delle condizioni di incandidabilità e il certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Monza.

Considerato che:

occorre anzitutto osservare che il d.P.R. n. 361 del 1957 delinea un procedimento scandito, anche nei suoi profili temporali, dinanzi all'Ufficio centrale circoscrizionale, chiamato, ai sensi dell'art. 22, non solo a dichiarare non valide

le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'art. 18-*bis* e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma, ma anche a contestare vizi formali o lacune materiali, emendabili, attraverso l'apertura e l'avvio di una fase di interlocuzione, con la presentazione di nuovi documenti o di correzioni, appunto formali;

il procedimento dinanzi all'Ufficio centrale nazionale, nella configurazione che risulta dall'art. 23 del citato d.P.R., non conosce una analoga fase di interlocuzione rivolta all'integrazione documentale: l'Ufficio è chiamato a decidere nelle 48 ore successive alla presentazione del ricorso nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale, con un provvedimento di conferma dell'eliminazione della lista o di candidati o con un provvedimento che, in accoglimento del reclamo, ammette la lista o i candidati. Non è previsto un terzo tipo di provvedimento, meramente interlocutorio, di concessione di un ulteriore termine per la sanatoria di vizi formali, lacune o errori materiali occorsi nella fase di presentazione delle liste;

l'accoglimento del ricorso, con la conseguente ammissione della lista ricusata in sede circoscrizionale, ben può dipendere dalla sopravvenuta presentazione di un documento prima mancante o dalla intervenuta sanatoria di un vizio formale inizialmente riscontrato;

l'integrazione documentale e la sanatoria di vizi formali, ove sia mancata la fase della contestazione della carenze riscontrate dinanzi all'Ufficio circoscrizionale, devono però

A vertical column of handwritten marks on the right margin of the page. From top to bottom, it includes a stylized signature, a circled mark, another signature, and a long, vertical, jagged scribble.

avvenire, già, con la presentazione del ricorso a questo Ufficio centrale, senza che vi sia spazio per un ricorso che affidi la sostanza della doglianza articolata ad una richiesta di termine per l'integrazione e per l'*emendatio*;

infatti, la motivata delibera di invalidità della lista contiene in sé una contestazione: il che consente al delegato di lista di utilizzare il ricorso all'Ufficio centrale per depositare, unitamente ad esso, la documentazione mancante, colmando così le lacune riscontrate;

d'altra parte, la circostanza per cui il ricorso all'Ufficio centrale costituisca l'occasione, ultima, per rettificare gli errori emendabili attraverso l'integrazione documentale, e non vi sia spazio per la, non prevista, apertura di una successiva fase di concessione del termine *ad integrandum* dinanzi allo stesso Ufficio, risulta confermato da una ulteriore considerazione di sistema;

questa si ricollega al fatto che, nel disegno normativo, la presentazione del ricorso diretto all'Ufficio centrale avviene presso la cancelleria dell'Ufficio circoscrizionale, il quale è quindi messo in grado, valutata la nuova documentazione allegata al ricorso, non solo di esprimere le proprie deduzioni, ma anche di provvedere in via di autotutela. Questa possibilità di correzione da parte dello stesso Ufficio circoscrizionale non sarebbe data ove il ricorso si limitasse alla richiesta di concessione di un termine per sanare gli errori ovvero, come nella specie, adducesse, la mancata attivazione dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale ai fini dell'acquisizione della documentazione carente;

dunque, la produzione della documentazione indicata in premessa consente di ritenere ammissibile la lista ricusata per il Collegio plurinominale 1 e, di conseguenza, anche per il Collegio plurinominale 2 della Circoscrizione Campania 2.


P.Q.M.


ammette la "LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE" alle elezioni della Camera dei deputati del 4 marzo 2018 per i Collegi plurinominali 1 e 2 della Circoscrizione Campania 2.

Si comunichi.


Così deciso in data 4 febbraio 2018

I Componenti


Antonio Lillo


Ferdinando

Il Presidente



Depositato in Segreteria
oggi, 04.02.2018 h. 17:30
R. Dir.
